

La Corte dei Conti Europea

La Corte dei Conti Europea è stata istituita nel 1975 ed è entrata in funzione nel 1977 in forza del trattato di Bruxelles.

Quando nacque la Comunità Europea i trattati istitutivi non avevano previsto la Corte fra le istituzioni comunitarie ed avevano affidato l'attività di controllo delle entrate e delle uscite della Comunità ad una Commissione di controllo.

Più tardi si sentì l'esigenza di assicurare trasparenza totale ai conti della Comunità soprattutto in relazione all'estensione dei poteri del Parlamento Europeo sul bilancio e dell'affidamento del finanziamento del bilancio medesimo solo ed esclusivamente alle risorse dell'Unione.

Con il Trattato di Maastricht nel 1992 la CdC è assunta a rango di istituzione dell'Unione Europea, introducendo l'obbligo di pubblicazione di una dichiarazione anche sull'affidabilità e la regolarità dei conti dell'Unione.

Con il Trattato di Amsterdam (giugno 1997) le competenze del controllo sono state ampliate ai temi della politica estera, della sicurezza comune, della giustizia e degli affari interni, conferendole il potere di appellarsi alla Corte di Giustizia CEE per salvaguardare le proprie prerogative nei confronti delle altre istituzioni UE.

Il Trattato di Nizza (dicembre 2000) e la Costituzione Europea hanno confermato i poteri stabiliti dai precedenti trattati.

Gli articoli di riferimento, 246, 248, 249 si trovano nella Sezione 5, Titolo V, del Trattato di Maastricht.

La Corte ha sede in Lussemburgo ed è composta da un cittadino per ogni stato membro; formula adottata per evitare la necessità di una modifica del numero e quindi una revisione del trattato ogni volta vi fosse una nuova adesione all'Unione.

I membri della Corte devono possedere requisiti individuati dal Parlamento Europeo nella Risoluzione del 19 gennaio 1995: esperienza professionale di alto livello, reputazione d'amministratore integerrimo, cessazione da qualsiasi mandato elettivo, non superamento dei 65 anni d'età per il primo mandato e 70 anni per il secondo.

Tali membri, come dispone l'art.213 TCE per i commissari, devono esercitare le funzioni in piena indipendenza e nell'interesse generale della Unione.

Durano in carica per sei anni, con la possibilità di essere riconfermati.

Vengono nominati dal Consiglio a maggioranza qualificata, previo parere del Parlamento.

Il Presidente viene nominato all'interno degli stessi membri ed ha funzioni di coordinamento e di garanzia di regolare funzionamento.

Il presidente attuale è il portoghese Vitor Manuel da Silva Caldeira ed il Segretario Generale lo spagnolo Eduardo Ruiz Garcia.

L'Italia è rappresentata dal 2006 da Massimo Vari, già giudice costituzionale e giudice della Corte dei Conti Italiana.

Sostanzialmente al momento della sua istituzione e poi successivamente come si è avuto modo di esporre, Le furono assegnati tre ambiti di competenza:

1) funzioni di controllo esterno delle entrate e delle spese comunitarie con l'obbligo di fornire al Parlamento ed al Consiglio una dichiarazione d'affidabilità dei conti e della legalità e regolarità delle operazioni sottostanti;

2) funzioni consultive, facoltative ed obbligatorie;

3) obbligo di trasparenza nei confronti delle Autorità di bilancio (Consiglio e Parlamento).

La normativa seguita ed applicata è quella stabilita dall'INTOSAI (Organizzazione Internazionale delle Istituzioni Superiori del Controllo) e dall'IFAC (Federazione Internazionale dei commercialisti).

La mission della CdC consiste nell'espletare un audit indipendente sull'utilizzo e sulla riscossione dei fondi dell'Unione e valutare il modo in cui le istituzioni Europee assolvono tali funzioni.

La Corte dunque esamina tutte le entrate e le spese dell'Unione tranne che vi sia apposita deroga contenuta nei trattati.

Il controllo è di norma successivo, di legittimità e di efficienza (accertamento della sana gestione finanziaria).

Qualora dovessero emergere irregolarità o frodi la Corte informa l'OLAF (Ufficio Europeo per la lotta antifrode), non avendo poteri sanzionatori diretti.

Tuttavia l'autorevolezza della Corte ha fatto sì che le sue osservazioni sono state qualificate dalla Corte di Giustizia UE come "indicatio qualificato in iudicio".

Il controllo più importante è quello sul bilancio annuale sulla base della documentazione prodotta dalla Direzione Generale Controllo Finanziario della Commissione.

Dopo aver effettuato il controllo la CdC presenta al Parlamento ed al Consiglio una dichiarazione in cui attesta la legittimità e la regolarità delle relative operazioni .

Redige anche una relazione annuale che deve essere trasmessa a tutte le altre istituzioni entro il 30 novembre di ogni anno.

La relazione viene esaminata dal Parlamento (controllo politico): la Commissione Bilancio del Parlamento la approva entro il 30 aprile dell' anno successivo.

La Corte può comunque svolgere controlli presso le altre istituzioni dell' Unione ovvero presso qualsiasi organismo che gestisce spese ed entrate per conto della Comunità(comprese le persone fisiche e giuridiche che abbiano ricevuto contributi a carico del bilancio e le istituzioni nazionali hanno l' obbligo di collaborare .¹

Quanto alla funzione consultiva , quest'ultima è obbligatoria e facoltativa (vale a dire su propria iniziativa o di altre istituzioni.).

I pareri sono obbligatori in due casi:

¹ Il controllo della Corte dei Conti concerne in primo luogo la Commissione ma la gestione delle politiche comunitarie è affidata dall' Unione agli Stati membri (amministratori nazionali) per il quasi 90% delle entrate e spese comunitarie. Per questi motivi gli audit vengono svolti presso le amministrazioni dei 27 stati membri , paesi terzi , organizzazioni non governative , imprese pubbliche e private.

Nel 2009 la CdC ha pubblicato , oltre alla Relazione annuale , 37 relazioni annuali specifiche relative ai conti delle Agenzie europee e 18 relazioni speciali in cui ha analizzato la performance dei programmi d' intervento settoriali.. Le osservazioni della Cdc sono accompagnate dalle risposte delle Entità controllate.

Dette relazioni vengono utilizzate dalla Autorità di bilancio come base per concedere alle istituzioni il discarico sull' esecuzione del bilancio .

L' organico della Corte comprende circa 900agenti provenienti dai 27 stati e proprio la diversità contribuisce a garantirne l' indipendenza ed arricchirne l' esperienza.

1) art. 249 TCE che disciplina i casi di risorse proprie, regolamenti finanziari, esigenze di tesoreria, controllori finanziari, ordinatori e contabili;

2) art. 280 TCE sulla procedura di adozione del Consiglio sulle misure di prevenzione e lotta contro le frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione.

Dopo aver fornito una visione sintetica della Corte Europea si possono trarre alcune considerazioni.

Da più parti sono state evidenziate le diversità tra la Corte dei Conti italiana e quella Europea.

La Corte Italiana² è un organismo con molteplici funzioni ed un modello di controllo sempre in evoluzione, a causa dei numerosi e continui interventi del legislatore.

Un segnale importante da coltivare può essere individuato nella collaborazione sempre più stretta fra la Corte Europea e le Corti di tutti gli altri stati membri in modo da addivenire ad una maggiore omogeneità tra le procedure di controllo per ottenere "risultati europei".

Un recente convegno organizzato dalla Corte Italiana ha messo in luce l'opportunità di una strategia di integrazione dei controlli, in linea con i pareri espressi dalla CdC Europea, n. 2/04 e n. 6/07, in modo da costituire una importante occasione per intensificare i rapporti di cooperazione fra le Corti.

² Si veda a tal proposito La Corte dei Conti nel nuovo ordinamento contabile di Luisa Motolese, casa editrice Vita & Pensiero, 2007.

Luisa Motolese

Consigliere della Corte dei Conti di Milano